

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente VENANZETTI,
indi del Vice Presidente BERLANDA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo» (876)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Venanzetti - PRI) Pag. 2, 3, 4 e passim
BONAZZI (PCI) 4
ORCIARI (PSI), relatore alla Commissione .. 2, 4
SEGA (PCI) 3
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze . 5

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 1979/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti» (929)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Berlanda - DC) Pag. 8, 10, 11
BONAZZI (PCI) 10
PISTOLESE (MSI-DN) 10
TAMBRONI ARMAROLI (DC), relatore alla Commissione 9
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze . 10

«Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte nonchè delle tesorerie comunali e provinciali» (1008), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Venanzetti - PRI) 5, 7, 8
FIOCCHI (PLI) 8
ORCIARI (PSI) 8
PISTOLESE (MSI-DN) 7
TAMBRONI ARMAROLI (DC), relatore alla Commissione 7
VITALE (PCI) 7

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

Presidenza del Presidente VENANZETTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo» (876)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo».

Prego il senatore Orciari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORCIARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è diffusamente illustrato nella relazione di presentazione del disegno di legge in discussione, le norme che vengono sottoposte all'approvazione del Parlamento riguardano l'estensione al trascorso decennio 1973-1982 del regime impositivo previsto per le operazioni in materia di brevetti con decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1982. Va aggiunto che si tratta di misure che si sono rese necessarie per ragioni di funzionamento dell'Ufficio centrale brevetti che, diversamente, si vedrebbe costretto a smaltire un carico di lavoro arretrato di dieci anni. Dovrebbe, infatti, regolarizzare a proposito di tutte le situazioni pregresse l'applicazione di quell'imposta che proprio a partire dal 1982 ha trovato una chiara delimitazione di campo, essendo stato stabilito che l'imponibilità riguarda esclusivamente gli atti presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Le disposizioni in materia di bollo sulle pratiche di brevetto, che nel periodo 1953-1983 hanno alternativamente attraversato fasi di applicazione e di esenzione dell'imposta, hanno finito di determinare nel periodo 1973-1982 problemi interpretativi riferiti alla definizione estensiva del «caso d'uso» individuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che provoca il ritorno indiretto dell'applicazione d'imposta anche sugli atti precedentemente esentati, quali il semplice deposito per l'acquisizione agli atti dell'amministrazione dello Stato di documenti che dal 1963 ad allora erano considerati esenti

dall'amministrazione finanziaria. Infatti vi sono più di 150 mila domande ferme in attesa di essere evase.

La contraddittorietà che si è così creata tra le norme contenute nel decreto n. 642 del 1972 e lo spirito della legislazione precedente ad esso, è stata affrontata in via amministrativa accettando le domande, ma contestandone la non conformità, con le conseguenze che sono immaginabili: gli uffici si trovano a dover evadere tutte le pratiche sospese.

Come ho già accennato, la situazione si è però definitivamente chiarita a partire dal 1983 quando con una chiara modificazione normativa il decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1982 ha stabilito che nelle procedure brevettuali il «caso d'uso» si manifesta solo per i documenti sottoposti a registrazione.

Si tratta di disposizioni che assumono il carattere della interpretazione autentica del termine «caso d'uso» per classificare gli atti sottoposti a procedure brevettuali in funzione dell'assoggettabilità o esenzione dall'imposta.

È quindi evidente l'opportunità che gli effetti di questa norma di chiarimento vengano estesi a quelle operazioni che nel passato hanno dato adito a dubbi interpretativi e che in assenza di una specifica indicazione di legge dovrebbero essere sottoposte sia pure tardivamente ad una regolarizzazione impositiva. Paradossalmente la regolarizzazione delle operazioni antecedenti al 1983 è in antitesi con l'attuale normativa la quale, escludendo dall'imposizione gli atti non sottoposti a registrazione dal 1983, rende implicitamente estesa a tutti gli altri casi l'applicazione delle norme ad essa preesistenti.

Non è il caso di prolungare oltre l'illustrazione del provvedimento appalesandosi chiare le motivazioni da cui parte e gli intenti che si prefigge.

Mi limito quindi a chiederne la rapida approvazione che risolverebbe i problemi di più immediata funzionalità degli uffici e darebbe equità di trattamento in questa particolare materia. In pratica questo disegno di legge retrodata di dieci anni le norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1982 che, a partire dal 1° gennaio 1983, ha risolto i problemi che ho sottoposto alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orciari per l'approfondita relazione, dalla quale appare chiara l'esigenza di mettere ordine in una situazione che è piuttosto aggrovigliata. Le norme contenute nel provvedimento in discussione consentiranno all'amministrazione dell'industria e del commercio di evitare un lavoro lunghissimo ed incerto, almeno per quanto riguarda le conclusioni, e consentiranno di risolvere i problemi richiamati dal relatore.

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere della Commissione industria. Il parere è favorevole, anche se si osserva che la materia brevettuale avrebbe più opportunamente richiesto la competenza primaria della 10^a Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGA. Desidero esprimere la mia perplessità di fronte alla situazione descritta dal relatore. Sarebbe necessario cercare di capire

come si sia potuta produrre una situazione così assurda. In dieci anni si è accumulato un arretrato notevole.

La questione che mi sembra vada posta per prima è quella della retroattività disposta dal provvedimento e cioè se è possibile applicare al trascorso decennio norme che approviamo oggi. Comunque, se questo è un modo per sanare la situazione, per uscire dalla *impasse* e per togliere di mezzo le 150 mila pratiche che rimangono inevase e comunque *sub judice*, nel senso che sono state accolte con riserva a proposito del pagamento o meno dell'imposta di bollo, approviamo il provvedimento con la speranza che finalmente il Governo e gli uffici legislativi del Ministero predispongano una normativa efficace. È da osservare che nel 1983, quando si approvò il provvedimento che ha modificato la normativa, non si ritenne opportuno stabilire la retroattività delle norme. Tale modo di procedere appare assurdo e mi sembra giusto a tal proposito muovere un rilievo agli uffici legislativi del Ministero; infatti è evidente che sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni di tali uffici il Parlamento è poi chiamato a decidere.

Mi auguro che le norme che ci accingiamo ad approvare contribuiscano a risolvere la situazione e siano praticabili.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Segà, ci fu un errore, come ricordava anche il relatore, tanto che una circolare illustrativa ripristinava l'obbligo fiscale dopo un lungo periodo di esenzione. Però è anche vero che ci sono stati alti e bassi in materia, tant'è che l'esenzione è stata ripristinata col decreto del Presidente della Repubblica n. 955 e tutto ciò ha creato delle incertezze sul problema in generale. Anche io mi auguro che si possa porre termine alla questione, che diventerebbe molto costosa per l'erario qualora si dovesse tornare a valutare nuovamente queste 150.000 pratiche.

BONAZZI. Dopo il 1982 questi casi sono soggetti all'imposta?

PRESIDENTE. No, perchè l'esenzione è stata ripristinata nel 1982.

BONAZZI. Se nel 1982 sono già stati compresi nell'esenzione, allora non c'era bisogno di aggiungerlo perchè nel primo comma si dice che le esenzioni disposte dall'articolo 2, così come modificato nel 1982, decorrono dal 1° gennaio 1973. Perchè si è ritenuto di dover dire che dal 1° gennaio 1973 al 1982 in particolare questi documenti sono esenti da bollo? O erano già esenti in forza della legge del 1982, e allora la dichiarazione di retroattività li comprende, o non erano esenti e per questo sono stati indicati. Che cosa succede dopo il 1982? Non capisco la ragione di questo secondo comma.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. In effetti ciò andrebbe approfondito.

BONAZZI. Vorrei avere dal rappresentante del Governo alcuni chiarimenti sul significato del secondo comma dell'articolo 1. Come ho già detto, col primo comma si dà efficacia retroattiva al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 955 del 1982. Nel secondo comma dell'articolo 1 si aggiunge che per lo stesso periodo, e quindi esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1982, non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, eccetera. Quello che non capisco è se i documenti che si aggiungono col secondo comma sono documenti ai quali non si applica l'articolo 2 del decreto n. 955 del 1982; infatti, se sono compresi già tra quei documenti, non capisco perchè si sia sentito il bisogno di dire che sono esenti da bollo per il periodo per il quale viene dato effetto retroattivo all'articolo 2 del decreto succitato. Quindi, se non ho mal compreso, si tratta di documenti ai quali non andrebbe applicata la norma del 1982, resa retroattiva col provvedimento in esame. Se è così, perchè l'esenzione viene limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1982? Ciò significa forse che dopo il 31 dicembre 1982 tali documenti non sono più esenti da bollo?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un provvedimento emanato di concerto tra il Ministero dell'industria e il Ministero delle finanze.

Tale provvedimento si propone il fine di superare, attraverso una legge, la grave situazione di irregolarità che esiste presso l'Ufficio centrale brevetti.

Noi abbiamo dei dati allarmanti concernenti il mancato assolvimento dell'imposta di bollo su una parte della documentazione concernente domande di brevetto e brevetti.

Esisteva, infatti, una interpretazione erronea per i bolli di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642, situazione alla quale si è ovviato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, nel quale veniva chiaramente spiegato che il «caso d'uso» si manifestava solamente per i documenti presentati all'Ufficio di registro per la registrazione.

Si tratta, quindi, di venire incontro ad esigenze di funzionalità ma, soprattutto, di sanare queste gravissime irregolarità.

Non credo che esistano problemi. Infatti la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'unanimità. Ritengo perciò importante addivenire a questa approvazione.

Tuttavia preferirei rispondere al quesito del senatore Bonazzi in sede di votazione, in modo da poter acquisire alcuni elementi che al momento non ho.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali» (1008), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie

provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Tambroni Armaroli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, lo scorso anno venne prorogato il termine per la gestione delle esattorie comunali consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali in attesa della emanazione di un disegno di legge di delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi. In quell'occasione - io stesso fui relatore - avemmo assicurazioni da parte del Governo che entro breve tempo il disegno di legge di ristrutturazione del servizio sarebbe stato presentato al Parlamento. Dalla relazione e dalle conoscenze dirette che abbiamo della materia risulta che, con atto Camera n. 1833, il Governo ha presentato al Parlamento nel giugno di quest'anno il disegno di legge che si era impegnato a proporre. Tale documento è tuttora in discussione davanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ma ovviamente non è pensabile che lo stesso possa essere approvato entro l'anno corrente per cui, dovendosi provvedere ad assicurare il servizio della riscossione, il Governo ha presentato il disegno di legge di cui stiamo trattando che ha già ottenuto l'approvazione, in sede legislativa, da parte della Camera dei deputati.

Quindi il provvedimento al nostro esame prevede una semplice e pura proroga dei termini, che vengono spostati alla fine del 1985.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge ritengo che non ci sia molto da dire in quanto ricalca in maniera pedissequa il provvedimento definitivo dello scorso anno, cioè la legge 9 dicembre 1983, n. 681 di conversione del decreto 18 ottobre 1983, n. 568, che diede luogo ad una lunga discussione e nel quale - mi ricordo - vennero eliminati alcuni punti che erano motivo di discordia all'interno della stessa Commissione. L'attuale disegno di legge proroga fino al 31 dicembre del 1985 la gestione delle esattorie, in base alle stesse condizioni che abbiamo approvato l'anno scorso in occasione della proroga che venne richiesta e fu concessa al Governo. Inoltre vengono rispettate tutte le norme contenute nella legge in vigore, rimanendo anche fermo il termine del 30 settembre 1983 per quanto riguarda il personale impiegato nelle esattorie e quello che eventualmente fosse andato in quiescenza e che non doveva essere sostituito se non entro determinati limiti. Non è prevista quindi alcuna assunzione di personale in quiescenza. La remunerazione viene prestata in base alle norme contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1977, n. 954, ovviamente con lo spostamento dei riferimenti temporali contenuti nella norma stessa in maniera da consentire l'esercizio della facoltà di rinuncia da parte dei soggetti e il calcolo del triennio, indispensabile per fare la media con quello dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica a noi tutti noto.

Trattandosi di un provvedimento indispensabile per la riscossione delle imposte, ed essendo stato mantenuto l'impegno del Governo alla

presentazione della nuova normativa per la ristrutturazione del servizio di riscossione (infatti è in discussione alla Camera dei deputati), debbo dichiarare che il provvedimento al nostro esame deve essere approvato con urgenza, specialmente avendo riguardo all'esercizio della facoltà di rinuncia. Naturalmente la proroga riguarda anche il servizio della meccanizzazione dei ruoli che fu approvato il 13 giugno 1952 e che venne prorogato successivamente con il decreto ministeriale del 27 dicembre 1974.

Considerata la necessità ed urgenza del provvedimento e gli adempimenti del Governo, esprimo parere favorevole e invito gli onorevoli senatori a manifestare il proprio consenso.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tambroni Armaroli per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per dichiarare che mancando il parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, non possiamo proseguire nella discussione del disegno di legge al nostro esame. Questi pareri oltre ad essere molto importanti sono anche indispensabili in quanto il provvedimento suscita perplessità, dovute ad una disparità di trattamento.

Cogliamo questa occasione per denunciare il ritardo del Governo nel portare avanti il disegno di legge di riforma organica delle esattorie. Ogni anno si arriva a delle proroghe, dal che si evince che non c'è la volontà politica di arrivare ad una vera riforma del sistema esattoriale, esigenza avvertita da tutto il Paese. Nonostante che questa esigenza venga sentita da tutti, ogni anno si dispongono delle proroghe ed in Italia tutto ciò che è provvisorio diventa definitivo. Stiamo quindi prorogando di anno in anno un sistema che tutti dichiarano che deve essere rivisto e riformato.

Per questi motivi dobbiamo formulare, nei confronti del Governo, una dura critica ed una protesta per non aver provveduto in tempo utile all'emanazione del disegno di legge sulla riforma organica del sistema di riscossione. Inoltre invitiamo la Commissione a sospendere i lavori in attesa dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione, con riserva di esaminare il merito del provvedimento, in quanto dovranno essere affrontati alcuni problemi che già sono stati messi in risalto durante l'esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. I pareri dalla 1^a e della 5^a Commissione sono vincolanti in quanto siamo riuniti in sede deliberante. Tuttavia ho ritenuto egualmente utile iniziare l'esame del provvedimento con la relazione del senatore Tambroni Armaroli e dare corso alla discussione in modo da cogliere le varie posizioni dei gruppi politici, ben sapendo che la conclusione è condizionata dall'arrivo dei due pareri.

VITALE. Signor Presidente, anche la mia parte politica chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge al nostro esame per la mancanza dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione. Ci riserviamo di avere dal Governo alcuni chiarimenti sul merito del provvedimento e esprimiamo

subito delle perplessità sulla opportunità che la discussione continui in sede deliberante. Per questo motivo eventualmente formuleremo una proposta diversa e prepareremo una serie di emendamenti, in quanto non condividiamo il testo del provvedimento.

ORCIARI. Signor Presidente, sono anch'io dell'avviso di rinviare la discussione. Esprimo a nome del Gruppo socialista la nostra adesione alla relazione del senatore Tambroni Armaroli. Inoltre ci auguriamo, e lo dico con molta chiarezza e fermezza, che il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, trovi il consenso di questa Commissione in modo da chiudere una pagina che preoccupa tutti. Vogliamo evitare che su una materia così delicata si susseguano ulteriori proroghe, per arrivare invece ad una legislazione definitiva che sancisca una volta per sempre una scelta chiara in questa materia. Desideriamo arrivare ad una legge organica che stabilisca una volta per sempre tutto ciò che concerne il rapporto con le tesorerie, perchè, continuando di proroga in proroga, si creano evidentemente motivi di preoccupazione che noi socialisti intendiamo sottolineare.

FIOCCHI. Debbo esprimere, a nome del Gruppo liberale, alcune perplessità per quanto concerne la costituzionalità dell'ultimo comma dell'articolo 1 riguardante le disposizioni emanate dalla regione siciliana. Sono di conseguenza d'accordo sulla richiesta di rinvio della discussione, in attesa del parere della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. Ho ritenuto che fosse utile iniziare l'esame del disegno di legge, tenendo anche conto degli impegni che la Commissione ha su altri temi ben noti.

I pareri della 1^a e della 5^a Commissione si potranno avere nel pomeriggio. Se ho capito bene, la presentazione degli emendamenti è subordinata alla conoscenza dei pareri, soprattutto di quello della 1^a Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Sospendiamo ora brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono ripresi alle ore 11,30.

Presidenza del Vice Presidente BERLANDA

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 1979/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti» (929)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dianzi sospesi. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 1979/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti».

Prego il senatore Tambroni Armaroli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, è stata data attuazione alla direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, concernente la reciproca assistenza per il recupero dei crediti relativi alle operazioni del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai prelievi agricoli, ai dazi doganali e alle spese ed interessi conseguenti.

Successivamente la direttiva n. 79/1071/CEE - adottata il 6 dicembre 1979 - ha previsto l'estensione della indicata disciplina sulla reciproca assistenza anche al recupero dei crediti per imposta sul valore aggiunto, che formano oggetto di titoli comunque emessi in uno Stato membro e la cui riscossione sarebbe impedita dalla delimitazione territoriale dell'ambito di applicazione delle norme in materia di recupero con conseguente ostacolo al funzionamento del mercato comune.

L'adeguamento a questa direttiva, che riguarda essenzialmente i crediti IVA connessi ad operazioni doganali, era previsto in una apposita norma inserita in un più ampio schema di decreto delegato governativo, non più emanato per l'intervenuta scadenza dell'ultima proroga della delega in materia doganale prevista dalla legge 21 dicembre 1978, n. 838. Non ebbe poi più attuazione per la chiusura anticipata della VIII legislatura.

Neppure per il recupero dei crediti concernenti l'IVA interna, cioè non connessa ad operazioni doganali, è stato possibile dare attuazione alla direttiva con norma delegata. Di qui la necessità di provvedervi con apposito disegno di legge che è al nostro esame, che prevede l'attuazione della direttiva sia per i crediti relativi all'IVA connessa alle operazioni doganali sia per i crediti per IVA sorti in conseguenza di cessioni e prestazioni effettuate all'interno del territorio dei singoli Stati membri, trattandosi in definitiva di adempimenti relativi al medesimo tributo. Si prevede che al recupero dei crediti sorti negli Stati membri in materia di imposta sul valore aggiunto vengano applicate le disposizioni contenute negli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinques* del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituendo però alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

È naturale che, per una esigenza di coordinamento delle procedure, il Ministro delle finanze può demandare alcuni compiti inerenti alla mutua assistenza nel recupero dei crediti IVA all'Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, istituito presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, il quale ufficio già provvede ai corrispondenti adempimenti per il recupero dei crediti diversi da quelli dell'imposta sul valore aggiunto.

In sostanza la direttiva alla quale noi ci adeguiamo estende ai crediti IVA, connessi e non connessi alle operazioni doganali, le norme di reciproca assistenza per il recupero dei crediti all'interno dei paesi membri della Comunità.

Credo che siamo in ritardo nell'adempimento degli obblighi comunitari, anche se nella relazione sono spiegate le motivazioni che hanno allungato i tempi necessari per l'adozione di questo provvedimento. Si tratta, comunque, di un provvedimento dovuto, da parte dello Stato italiano.

Pertanto il parere del relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Vorrei dire soltanto che il provvedimento corrisponde agli interessi nostri e a quelli della Comunità.

È presumibile, quindi, che la Commissione bilancio darà parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Infatti il provvedimento consente a noi di recuperare facilmente dei crediti all'estero che altrimenti sarebbero difficilmente recuperabili.

PISTOLESE. Desidero soltanto segnalare il ritardo con il quale noi procediamo al recepimento della direttiva comunitaria.

Si tratta di un vecchio problema che ritorna ogni volta che dobbiamo recepire le direttive comunitarie. Noi ci mettiamo in condizione di essere denunciati all'Alta Corte di giustizia. Siamo, infatti, il paese più denunciato e, forse, il 50 per cento dei giudizi pendenti dinanzi all'Alta Corte di giustizia sono proprio relativi all'inadempienza dell'Italia in relazione all'osservanza delle direttive comunitarie.

Ma quello che è più grave - per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame - è che noi adottiamo con ritardo anche quelle direttive che, in sostanza, ci consentirebbero di recuperare crediti il cui rientro sarebbe altrimenti ben più difficile se non esistessero queste norme di reciproca collaborazione tra gli Stati membri.

Pertanto l'inadempienza è senza motivo, anche se nella relazione è detto che già era stato emanato un decreto delegato che poi era decaduto. Si tratta, quindi, di un ritardo imputabile alla nostra attività legislativa.

Mentre esprimo un giudizio favorevole sul provvedimento, non posso non denunciare la responsabilità del Governo che ha lasciato passare quattro anni prima di arrivare a questo recepimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La prima osservazione è che il Ministero delle finanze, a livello di relazioni internazionali, sta predisponendo una serie di misure per raggiungere alcuni obiettivi. Il primo obiettivo è quello del rinnovo di convenzioni importanti in materia di doppia imposizione, di scambi automatici e simultanei, di informazione nel campo fiscale.

Il secondo obiettivo è quello dell'attuazione delle direttive della Comunità. Quindi, all'interno di questo sforzo, dobbiamo collocare anche l'approvazione di questo disegno di legge.

Un altro punto, che già alcuni senatori hanno sottolineato, riguarda il fatto che questa direttiva doveva essere attuata entro il primo gennaio 1981, quindi siamo in ritardo. E la mancata attuazione ha prodotto il formarsi di una procedura d'infrazione a carico del nostro paese.

Devo ricordare che, per quanto riguarda questo settore, proprio recentemente abbiamo concluso con la Grecia, con gli Stati Uniti, con Trinidad e Tobago, con la Spagna accordi molto importanti che vanno nella direzione dell'attuazione delle direttive della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni.

PRESIDENTE. Su questo provvedimento sono già pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Occorre, però, rinviare la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana in attesa del parere della Commissione bilancio.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO